

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Reg. (CE) n. 557/2007 della Commissione del 23 maggio 2007. D.M. 13 novembre 2007. Legge 25 febbraio 2008, n. 34. Legge 3 maggio 1971, n. 419. Norme in materia di commercializzazione delle uova. Revoca n. 4 autorizzazioni centri di imballaggio uova per cessata attività

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. n. 557/2007 della Commissione del 23 maggio 2007 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, modificato ed integrato dal Reg (CE) n. 1336/2007 della Commissione del 15 novembre 2007;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 novembre 2007 – “Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti n. 1028/2006 del Consiglio e n. 557/2007 della Commissione e del decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003”;

VISTA la legge 3 maggio 1971, n. 419 “Applicazione dei regolamenti comunitari n.1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova”;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 137 - Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

VISTO il decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 16 dicembre 1991, n. 434 - Regolamento per l’attuazione dell’art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

CONSIDERATO che la sopra richiamata legge 3 maggio 1971, n. 419, all’articolo 2 prevede che l’autorizzazione per lo svolgimento dei compiti di classificazione delle uova venga rilasciata dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, sentito il parere dei competenti organi regionali previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti, svolto da una commissione provinciale presieduta dal capo dell’Ispettorato provinciale all’agricoltura;

PRESO ATTO che il citato decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 novembre 2007 dispone, tra l'altro:

1. all'articolo 2, comma 1: *“I centri di imballaggio uova sono autorizzati dalle Regioni e Province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle condizioni previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione ed acquisizione del codice di cui al comma 3”*;
2. all'articolo 2, comma 2: *“.....per l'ottenimento dell'autorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda alle Regioni o Province autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I.....”*;
3. all'articolo 2, comma 4: *“Le Regioni o Province autonome verificano in qualsiasi momento e comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 per il mantenimento dell'autorizzazione dei centri di imballaggio ricadenti nel proprio territorio”*;
4. all'articolo 3, comma 2: *“La **revoca** o la sospensione dell'autorizzazione è fatta direttamente dalle Regioni e Province autonome, presso cui devono pervenire anche le segnalazioni di irregolarità riscontrate dagli altri organismi di controllo, le quali provvedono a darne comunicazione al Mipaaf per l'aggiornamento della lista dei centri di imballaggio”*;

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007), in particolare l'articolo 8 *“Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova”*;

VISTA la nota prot. n. 0003920 del 9 aprile 2008 con la quale il Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Polagr. VII – informa che *“i titolari dei seguenti centri d'imballaggio uova ubicati sul territorio di Codesta Regione hanno comunicato allo Scrivente la cessazione di attività delle proprie strutture:*

Provincia di Roma:

- centro n. IT058062: BONCIARELLI Angela – via Campolimpido, 1 – 00019 - Tivoli;
- centro n. IT058088: PACIONI Tommaso – via Vitellia, snc – 00030 – Bellegra;
- centro n. IT058107: Az. Agr. IACCHELLI Giulio – loc. Pratone – 00049 – Velletri

Provincia di Viterbo

- centro n. IT056006: BRIZI Vilsonio – loc. Zuccata – 01011 Canino”;

RITENUTO necessario, sulla base di quanto sopra esposto, provvedere alla revoca delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dal Ministero competente in materia, con le quali i predetti titolari dei relativi centri d'imballaggio delle uova sono state autorizzati a classificare le uova in categorie di qualità e di peso;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

1. di revocare, ai titolari dei sotto indicati centri d'imballaggio delle uova, l'autorizzazione a classificare le uova in categorie di qualità e di peso, a suo tempo rilasciate dal Ministero competente in materia, contraddistinti dal relativo codice di identificazione:

- a) ditta BONCIARELLI Angela – titolare del centro d'imballaggio ubicato in Comune di Tivoli (RM), via Campolimpido n. 1 – codice identificativo del centro: n. IT058062;
- b) ditta PACIONI Tommaso – titolare del centro d'imballaggio ubicato in Comune di Bellegra (RM), via Vitellia, snc - codice identificativo del centro: n. IT058088;
- c) ditta Az. Agr. JACCHELLI Giulio - titolare del centro d'imballaggio ubicato in Comune di Velletri (RM), loc. Pratone - codice identificativo del centro: n. IT058107;
- d) ditta BRIZI Vilsonio - titolare del centro d'imballaggio ubicato in Comune di Canino (VT), loc. Zuccata - codice identificativo del centro: n. IT056006.

2. di incaricare la Direzione Regionale Agricoltura di trasmettere il presente provvedimento a:

- a) le quattro sopra indicate ditte;
- b) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la cancellazione, dei sopra richiamati centri di imballaggio, dal relativo elenco nazionale tenuto dal predetto Ministero.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini